

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* Ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* Marchio figurativo «quadrio» per prodotti nella classe 11 — domanda n. 7.313.158

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* ILVE-Industria Lavorazione Veneta Elettrodomestici SpA

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* Marchio denominativo «QUADRA» per prodotti nella classe 11

*Decisione della divisione d'opposizione:* Accogliere l'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* Respingere il ricorso

*Motivi dedotti:* Violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), e comma 5 del regolamento n. 207/2009

**Ricorso proposto il 28 maggio 2012 — Saobračajni institut CIP/Commissione**

(Causa T-219/12)

(2012/C 227/40)

*Lingua processuale:* l' inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Saobračajni institut CIP d.o.o (Belgrado, Serbia) (rappresentante: A. Lojpur, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare un bando di gara pubblicato il 27 marzo 2012, relativo all'elaborazione della documentazione tecnica relativa al progetto di modernizzazione ferroviaria intitolato «Raddoppio e modernizzazione del corridoio ferroviario Xb esistente, Sezione Novi Sad (escluso il raccordo)-Subotica-frontiera ungherese» conformemente agli standard di interoperabilità, agli accordi AGC e AGTC e all'Accordo SEEPC (GU 2012/S 60-096517), che esclude la ricorrente dalla partecipazione al medesimo;
- Risarcire i danni pecuniari asseritamente subiti;
- Condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla

- assenza di fondamento giuridico per un'esclusione a priori del ricorrente dalla partecipazione al bando di gara per l'appalto di cui trattasi in quanto non vi era un conflitto di interessi;

2) Secondo motivo, vertente sulla circostanza che

- l'esclusione del ricorrente era contraria al regolamento IPA (<sup>1</sup>)

3) Terzo motivo, vertente sulla

- illegalità delle condizioni di aggiudicazione del contratto.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210, pag. 82)

**Ricorso proposto il 24 maggio 2012 — National Trust for Scotland/UAMI — Comhairle na Eilean Siar (ST KILDA)**

(Causa T-222/12)

(2012/C 227/41)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso:* l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* National Trust for Scotland (Edimburgo, Regno Unito) (rappresentante: J. MacKenzie, solicitor)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Comhairle na Eilean Siar (Isola di Lewis, Regno Unito)

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare nella sua interezza la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 26 marzo 2012, nel procedimento R 310/2011-4, e respingere la domanda di registrazione;
- condannare l'UAMI e gli eventuali intervenienti nel presente procedimento alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo ST KILDA per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 39, 41 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 8 283 871.